

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO

**SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

—————

PROCEDURA INFORMATIVA

**SULLA RICONGIUNZIONE E SULLA TOTALIZZAZIONE DELLE
POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN RELAZIONE ALLA MOBILITÀ
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI E, IN PARTICOLARE,
AI CASI DI PASSAGGIO DAL LAVORO SUBORDINATO A
QUELLO AUTONOMO E VICEVERSA**

47° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1999

—————

Presidenza del Presidente senatore Michele DE LUCA

—————

INDICE

Audizione del Ragioniere generale dello Stato

DE LUCA Michele, Presidente	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>	
DUILIO (PDU)	12	<i>MONORCHIO, Ragioniere generale dello Stato</i>
AGOSTINI (PPI)	11	<i>Stato</i> Pag. 4, 9, 11 e <i>passim</i>
MARENGO (ANI)	11, 12	<i>MASSICCI</i> 6, 7, 9 e <i>passim</i>
MICHIELON (LNIP)	10, 11, 13	

Intervengono il Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio e il dottor Francesco Massicci.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna verrà redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto stenografico.

Inoltre ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta per la quale è stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale. Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Come comunicato nella seduta del 23 settembre, ricordo che al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della funzione pubblica, nonché ai presidenti dell'Inps, dell'Inpdap, dell'Inpdai e dell'Inail, è stato richiesto ogni utile elemento di informazione e di valutazione sui meccanismi di determinazione delle retribuzioni dei dirigenti degli Enti previdenziali e sulla correlazione tra le retribuzioni e la professionalità dei dirigenti e gli obiettivi conseguiti.

Avverto la Commissione che, rispettivamente con note del 5 ottobre, del 6 ottobre e dell'8 ottobre 1999, i presidenti dell'Inpdai, dell'Inpdap e dell'Inail hanno risposto a quella richiesta, formulata allo scopo di porre la Commissione nelle condizioni di compiere un'attenta verifica di un tema assai dibattuto.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione del Ragioniere generale dello Stato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato, che oggi è accompagnato dal dottor Francesco Massicci.

Ricordo che il dottor Monorchio – al quale rinnovo il ringraziamento per la disponibilità mostrata nel corrispondere alle esigenze conoscitive della nostra Commissione – è stato già ascoltato, nel quadro della procedura informativa sui temi della ricongiunzione e della totalizzazione, nella seduta del 23 giugno scorso. In quell'occasione emerse l'esigenza, per la Commissione, di valutare l'impatto che le prospettate modifiche normative, da adottare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, avrebbero sulla finanza pubblica.

Si chiese, a conclusione dell'audizione, che il Ragioniere generale dello Stato rendesse disponibile alla Commissione un'analisi degli oneri derivanti alla finanza pubblica da un intervento legislativo ispirato al cumulo semplice, necessitato dalla sentenza della Corte costituzionale, nonché una valutazione dell'onere per gli enti privatizzati, una quantificazione relativa all'ipotesi di finanziamento straordinario per chiudere le pendenze del passato e infine un'analisi delle soluzioni in tema di oneri da pagare per la ricongiunzione. Successivamente è pervenuto alla Commissione un appunto del Ragioniere generale dello Stato che fornisce dati sui quali si è ritenuto di ascoltare nuovamente il dottor Monorchio per un utile approfondimento, ad integrazione delle conoscenze raccolte nel corso della procedura informativa.

Il tema che affrontiamo anche nell'odierna seduta è particolarmente importante, se si considera che, nell'attuale situazione, possono determinarsi – ritengo opportuno ricordarlo proprio in questa circostanza – anche drammi umani, come la vicenda davvero intollerabile di un avvocato di Milano che è morto senza ottenere una pensione di invalidità nonostante avesse 35 anni di contributi versati che però non sono bastati a garantire questo trattamento previdenziale perché frazionati tra Inps e Cassa forense e perché non esiste il modo di accorparli senza pagare centinaia di milioni di lire per la ricongiunzione. La circostanza è riferita in una lettera dell'Associazione Ring, che noi abbiamo audito, indirizzata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per conoscenza, al Presidente di questa Commissione. Ho ritenuto di renderla nota perché è necessario rendersi conto a quali drammatiche conseguenze possa portare la mancata soluzione della questione, ma anche perché vorrei chiedere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di voler esporre, in questa sede, ogni utile elemento di valutazione su questo caso e fornire magari indicazioni sulle scelte che sono state adottate. Deve infatti essere impegno delle istituzioni quello di adottare validi correttivi ad una situazione di cui anche la nostra procedura informativa ha accertato carenze ed ingiustizie.

Do ora la parola al dottor Monorchio.

MONORCHIO. Signor Presidente, nell'audizione del 23 giugno ci eravamo impegnati a fornire una valutazione finanziaria relativa alla problematica della ricongiunzione. In vista dell'odierna ulteriore audizione che la Commissione ci ha richiesto, abbiamo domandato all'Inps se vi fossero delle novità nei dati che ci erano stati comunicati in precedenza.

L'Inps ci ha inviato dei dati più aggiornati e, sulla base di essi, abbiamo rifatto questi conti.

La Ragioneria generale dello Stato valuta il problema della ricongiunzione in termini più propriamente finanziari, cioè di impatto sui conti della finanza pubblica. Secondo i nuovi conti, si registra una riduzione, ma vi è sempre un certo impatto sulla finanza pubblica, dell'ordine di 3.000 miliardi di lire. Vorrei precisare che questo conto viene fatto con riferimento alla disposizione recata dall'articolo 1 della legge n. 29 del 1979, la quale dà la possibilità di ricongiungere, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti presso le altre gestioni alternative (Stato, enti locali), o gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

La ricongiunzione risulta essere gratuita, nel caso siano ricongiunti contributi versati in gestioni alternative, mentre è onerosa quando vengono ricongiunti periodi provenienti dalle gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero per lavoratori dipendenti che vogliono trasferirsi dall'Inps verso altre gestioni previdenziali.

In sintesi, il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra due quote di pensione, la prima calcolata con i soli contributi esistenti nella gestione accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti in tale gestione, moltiplicata per il coefficiente di riserva matematica ed infine abbattuta del 50 per cento. È previsto invece il costo del 100 per cento per tutti i liberi professionisti che vogliono effettuare il ricongiungimento in qualsiasi direzione (questa è la norma prevista dalla legge n. 45 del 1990).

Come è a conoscenza di tutti i componenti della Commissione e del Presidente, questa è una materia estremamente tecnica e sofisticata. Per fare questi calcoli abbiamo faticato, e peraltro il tutto nasce da ipotesi che abbiamo fatto, che ovviamente si fondano su dati forniti dall'Inps. Per tutto quello che concerne poi la spiegazione tecnica mi affido al dirigente generale, dottor Massicci, per qualunque chiarimento in proposito. Nel frattempo, fornisco alla Commissione l'aggiornamento che abbiamo prodotto e che può essere sostituito a quello trasmesso in precedenza.

(Il dottor Monorchio consegna alla Segreteria il documento aggiornato).

Con questo avrei concluso. Nel documento trasmesso c'è l'aggiornamento da noi realizzato. Come si può vedere, il calcolo è fatto in modo aggiornato. Ai punti 5 e 7 si è partiti dall'ipotesi, fornita dall'Inps, di un flusso annuo di domande di ricongiunzione presso l'Inps pari a 35.000 e dall'Inps verso l'esterno pari a circa 162.000. Ci troviamo, in questo caso, nell'ipotesi della ricongiunzione onerosa, perché abbiamo detto che, in base alla legge n. 29 del 1979, non c'è onere allorché si opera un trasferimento verso l'Inps, mentre vi è onere di ricongiunzione nel momento in cui dall'Inps si realizza un trasferimento verso altri fondi.

Il concetto che noi esprimiamo, signor Presidente, si rivolge all'universo degli Enti del sistema mutuo - previdenziale; siccome le regole di Maastricht fanno del sistema mutuo - previdenziale una componente dei conti delle pubbliche amministrazioni, se si crea onere negli Enti, ancorché privatizzati, questo viene registrato nei conti della finanza pubblica. Si tratta di un concetto da sottolineare, per delineare il modo di atteggiarsi dell'istituzione che io rappresento nei confronti di questo problema. Chiaramente c'è un problema che ha anche risvolti profondamente umani, e il caso che lei ha citato di quell'avvocato che dopo 35 anni di lavoro è morto senza conseguire un diritto a pensione è un fatto estremamente doloroso; su questa linea mi sembra però si ponga anche la sentenza della Corte costituzionale che, pur non ignorando i risvolti onerosi sulla finanza pubblica, ha dato, in un certo senso, il via al legislatore per una riconsiderazione del problema ed eventualmente per una soluzione, sia pure graduale.

PRESIDENTE. Ringrazio innanzi tutto il dottor Monorchio per questa introduzione, ma volevo alcuni chiarimenti, in parte già dati. Volevo cioè sapere, con riferimento a tutte queste operazioni, se quando si parla di passaggio da una gestione all'altra si intende fare riferimento anche ai passaggi da un Ente pubblico di previdenza ad Enti privatizzati. Questo è un dato molto importante, per capire se, quando si parla di parti interne alla pubblica amministrazione, si vuole far riferimento all'amministrazione in senso lato.

MASSICCI. Ci si riferisce alla funzione di previdenza obbligatoria valevole ai fini dei parametri imposti. I nostri punti di riferimento, in questa fase congiunturale, sono quelli del rispetto dei parametri di Maastricht. Nel rispetto di tali parametri, si prendono in considerazione gli andamenti della funzione obbligatoria. Ad esempio, il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, nonostante sia ancora incardinato all'interno di una società per azioni, viene conteggiato ai fini dei parametri di Maastricht, e si tratta di una funzione obbligatoria. Quindi facciamo riferimento a tutti quegli Enti che svolgono funzioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ad esempio, anche l'Inpgi, la Cassa avvocati e così via? Pertanto, quando si parla di Inps, si vuol far riferimento anche a tutti gli altri Enti di previdenza, compreso l'Inpdai, l'Ina, l'Inpdap?

MASSICCI. Certo, comunque poi nel dettaglio della valutazione si possono fornire maggiori spiegazioni su come abbiamo proceduto.

PRESIDENTE. Io volevo un pò capire qual è l'universo al quale ci riferiamo. Qui stiamo quindi parlando di tutte le possibili ricongiunzioni che si verificano in questo universo e dobbiamo cercare di verificare quali sarebbero le perdite, in termini di prezzo della ricongiunzione, nell'ipotesi

in cui la ricongiunzione scomparisse dal nostro sistema. In altri termini, voi avete calcolato a quanto ammontano gli oneri di ricongiunzione attualmente pagati, che verrebbero meno nell'ipotesi in cui si pensasse di eliminare la ricongiunzione. È così?

MASSICCI. È esattamente così.

PRESIDENTE. Voglio però introdurre un altro elemento di riflessione. L'onere della ricongiunzione certamente lo pagano i lavoratori che rientrano nell'attivo dei vari Enti riceventi; però c'è da porsi un problema di fondo, sul quale occorre ragionare. Quando cioè un lavoratore si trasferisce da una gestione all'altra, sembra giusto che debba pagarsi, e quindi finanziare, il di più che dalla ricongiunzione gli può derivare rispetto al sistema della totalizzazione. C'è però da chiedersi se sia necessario che, oltre a pagarsi questo di più, debba pagare anche dell'altro, oppure se non sarebbe giusto – ed uso un'espressione generica – che questo altro, che non dà luogo ad un incremento del trattamento pensionistico, sia equamente ripartito tra l'Ente di provenienza e quello di arrivo.

C'è una ragione attuariale – diciamo così – che giustifica che un lavoratore che si sposta debba pagare una determinata cifra indipendentemente da quello che è il suo vantaggio? Se, ad esempio, un soggetto ha dieci anni di contributi versati presso una gestione e si trasferisce presso un'altra, la sua riserva matematica è determinata in termini di quantità identica sia che da quel passaggio riceva un vantaggio maggiore rispetto a quello garantito dalla totalizzazione, sia nel caso in cui non riceva alcun vantaggio e comunque a prescindere da esso. Questo è il punto che andrebbe esaminato, altrimenti non riusciamo a venirne fuori quanto meno con un'idea di soluzione non dico immediata, ma di medio-lungo periodo. Ho detto questo per cercare di inquadrare un pò meglio il discorso che stiamo affrontando.

MASSICCI. Se mi consente, vorrei dare alcune precisazioni. Noi siamo dei contabili: se si sta proponendo una modifica legislativa, noi ci limitiamo a registrarne i riflessi sui conti, sia in termini di comportamenti che in termini di entrate per gli Enti. Noi registriamo meramente questo. Se qualcuno stabilisce che si deve passare definitivamente alla totalizzazione e non c'è più versamento del contributo, noi ci limitiamo a registrare che non c'è più quell'entrata.

Detto questo, vi assicuro che il nostro non è stato un lavoro facile. Abbiamo inizialmente chiesto dei dati all'Inps e poi successivamente lo stesso Ente ci ha fornito una segmentazione interna di quei dati che ci ha costretto a modificare l'articolazione che avevamo predisposto in un primo momento. Quello che abbiamo cercato di ricostruire nella nostra valutazione è facilmente illustrabile: ci hanno chiesto di valutare se vi è un effetto finanziario o meno, e noi ci siamo chiesti appunto quale possa essere l'effetto finanziario se si modificano alcuni elementi dell'attuale legislazione. È quanto stiamo quindi dicendo, a prescindere dal merito: si

tratta di capire se è congrua o meno una riserva matematica oppure come deve essere articolata. Ci sarebbe molto da dire su questi aspetti. Se si sopprime questo istituto, nei conti dell'Inps viene meno un'entrata. Per l'Inps viene meno anche un'uscita, cioè quella concernente il trasferimento, a sua volta, di fondi ad altre gestioni pensionistiche; ma poiché tutto ciò rientra in un aggregato più generale delle Pubbliche Amministrazioni, noi diciamo che vi è una compensazione – per cui *nulla quaestio* – con riferimento a quel soggetto che sta movimentando la posizione relativa alla gestione ricevente a seguito del venir meno del pagamento dei contributi.

Abbiamo cercato di ricostruire questa vicenda ricorrendo all'Inps, il quale ci ha inviato originariamente taluni dati, da cui si evince che si parte da un gettito contributivo a favore dell'Inps intorno ai 410 miliardi di lire l'anno, e che tale somma corrisponde a circa 35.000 posizioni relative al versamento di contributi. In seguito, abbiamo scoperto, su precisazione dell'INPS, che non si tratta solo di domande di ricongiunzione, ma anche di domande di riscatto a seguito di intervenuta prescrizione. Vi è poi tutta una serie di vicende finanziariamente «minori», ma in origine il dato era stato fornito in modo aggregato.

Di conseguenza, una volta che l'Inps ci ha detto che quanto meno la metà di quei 410 miliardi di lire, in verità, è attribuibile a questa vicenda, noi abbiamo valutato un costo unitario (che costituisce un'ipotesi) e l'abbiamo attribuito a circa 162.000 posizioni che dall'Inps vanno verso l'esterno. Stiamo infatti esaminando un universo sul quale non vi è una specifica analisi amministrativa per cui sono possibili solo ipotesi di ricostruzione di questa situazione.

Chiaramente poi dobbiamo aggiungere qualcosa a partire dal punto 6 dell'aggiornamento della scheda di valutazione finanziaria che vi abbiamo inviato. Infatti, nel documento si dice che la ricongiunzione oggi è onerosa per cui i soggetti interessati adottano un certo comportamento, ma nell'ipotesi che si passasse alla totalizzazione, non più onerosa, il ricorso a tale strumento si allargherà. Poiché a tal proposito non vi è stato alcun versamento di contributi, una persona potrà avere il vantaggio di farsi anticipare il pagamento della pensione, perché magari potrà godere di una pensione di anzianità, mentre prima non aveva la possibilità di farlo.

In ogni caso, da questa totalizzazione deriva un aumento dell'importo. Noi abbiamo delineato un'ipotesi, ma può essere che, da un'analisi più approfondita, invece che un aumento del 50 per cento della platea dei soggetti, che si registrerebbe in caso di totalizzazione, potrebbe verificarsi un aumento del 10, del 20 o addirittura del 70 per cento; dopodiché abbiamo fatto un'altra ipotesi in cui diciamo che, come incremento dell'importo, mediamente potrà trattarsi di un anno; a titolo di anticipo invece potrebbe trattarsi di due anni. È evidente che queste sono soltanto ipotesi.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma il punto 7 afferma: «Nell'ipotesi che la totalizzazione ...»; non si dovrebbe parlare di ricongiunzione?

MASSICCI. No, si parla proprio della totalizzazione, perché l'universo che io conosco è quello della ricongiunzione, in quanto quello della totalizzazione non esiste. Oggi la ricongiunzione è onerosa e quindi non ci si avvale di essa; se si introducesse la totalizzazione tutta una serie di soggetti quale vantaggio ne potrebbero ricavare? Avrebbero tra le altre cose il vantaggio di anticipare il trattamento pensionistico. Ma dal momento che non possediamo alcun dato al riguardo e l'unico dato di riferimento è quello della ricongiunzione, come potrebbe essere ricostruito il trattamento pensionistico? L'unico sistema è quello di parametrarsi in termini percentuali rispetto ad esso. Io ho parlato del 50 per cento, ma - ripeto - si potrebbero fare altre analisi ed ipotesi e parlare del 10, del 20 o del 30 per cento.

Quindi, mentre la prima parte corrisponde ai dati effettivi che risultano all'Inps, e quindi ne è stata fatta una certa valutazione, per la seconda, adottandosi un certo parametro di valutazione, non è detto che sia quello corretto.

PRESIDENTE. Rivolgerò ai nostri ospiti due domande, dopo di che passerò la parola ai colleghi che chiederanno di intervenire.

A quanto ammonterebbe il costo unitario della ricongiunzione?

MASSICCI. Il costo unitario della ricongiunzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di lire, perché l'ammontare di 200 miliardi di lire è riferibile a circa 35.000 domande annue di ricongiunzione presso l'Inps. Ovviamente si tratta di un costo unitario medio.

PRESIDENTE. In questo universo è possibile distinguere la parte che perderebbero gli Enti privatizzati rispetto a quella che perderebbero gli Enti pubblici?

MASSICCI. Ripeto che la nostra valutazione è partita dal prospetto che ci ha inviato l'Inps. Certo, una distinzione sarebbe possibile farla, ma noi abbiamo voluto soddisfare solo l'esigenza conoscitiva di questa Commissione.

MONORCHIO. Al riguardo, voi ci avete chiesto di tentare di delineare un quadro della situazione, ma se la vostra Commissione, che ha l'autorevolezza e l'autorità per farlo, affidasse questo compito anche all'Inps e a tutti i maggiori enti previdenziali e poi si potessero confrontare le diverse ipotesi, forse si potrebbe avere un'idea più precisa rispetto a quella che vi abbiamo fornito noi.

Signor Presidente, ho già sottolineato che la nostra ricostruzione si fonda su ipotesi che possono essere contestate, perché chi possiede i dati li analizza e delinea delle ipotesi che debbono essere più verosimili alla realtà effettiva. Quindi, può darsi che il risultato di questa elaborazione potrebbe modificarsi sensibilmente.

PRESIDENTE. Comprendo bene quello che mi dice, ma il problema di fondo è il seguente. Ho la sensazione che gran parte dei soldi che si perderebbero da un'ipotetica eliminazione dell'onere della ricongiunzione sarebbero sottratti alle Casse privatizzate, perché proprio i professionisti sono quelli che hanno un onere di maggior rilievo.

MASSICCI. Signor Presidente, possiamo fare questo ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Se ci fate pervenire questa disaggregazione, essa ci tornerà sicuramente utile.

Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre eventuali quesiti ai nostri ospiti.

MICHIELON. Voi giustamente dite che siete dei tecnici, dovete far quadrare i bilanci, parlate di oneri e affermate che sono tutti contenti se il Governo riesce a varare una legge a seguito della quale i conti sono in equilibrio e non si paga più la ricongiunzione onerosa.

Vorrei sottoporvi un'altra ipotesi. Facciamo finta che il sottoscritto abbia alle spalle 15 anni di lavoro dipendente e poi vada a fare il libero professionista per altri 25 anni. Qualora si avesse diritto alla pensione di anzianità dopo un versamento contributivo di 40 anni, è evidente che dopo 40 anni di contribuzione tutti potrebbero ottenerla. Invece, ad esempio, se per la Cassa degli ingegneri ho solo 25 anni di contribuzione, mi viene risposto che non posso andare in pensione perché debbo versare contributi per almeno 40 anni. Io potrei rispondere alla Cassa degli ingegneri di conteggiare la mia quota di trattamento pensionistico relativa a 25 anni di contribuzione, perché gli altri 15 anni me li calcolerà l'Inps con il suo sistema. Questa è un'ipotesi a legislazione vigente, e da essa ne scaturisce un certo calcolo.

Vi è poi la questione del famoso sistema *pro rata*: non vi è alcun problema perché si sommano i vari contributi, si procede ad una divisione e l'intero discorso è in equilibrio.

Secondo voi, queste due ipotesi reggono, oltre che a livello teorico, anche a livello pratico e riuscirebbero a rispondere alle esigenze che noi abbiamo posto rispetto all'onerosità della ricongiunzione?

MASSICCI. Probabilmente può essere una soluzione che funziona. Alla Ragioneria generale spetta però solo il compito di registrare sul piano finanziario se l'Inps avrebbe liquidato o meno la pensione, sia pure con il sistema del *pro rata*.

MICHIELON. Io voglio soltanto capire una cosa: se un lavoratore fa 40 anni di lavoro, una volta stabilito che devono essere 40 per tutti, di cui 15 da una parte e 25 da un'altra, a che titolo l'Inps si tiene i soldi? Il lavoratore ha versato i contributi, quindi non chiede nulla di più di quanto gli è dovuto!

MASSICCI. Noi dobbiamo semplicemente registrare la situazione come contabili, cioè dobbiamo limitarci a chiederci se l'Inps avrebbe pagato quella pensione. Se invece dobbiamo andare oltre la nostra funzione, io posso anche dirle quello che penso, entrando nel merito, perché ho delle idee al riguardo.

MICHIELON. Io dico che l'Inps quelle pensioni già le paga adesso. C'è gente che con 15 anni di contribuzione gode di una pensione!

MASSICCI. Sono 20 anni!

MICHIELON. Nello Stato sono 15 anni, 6 mesi ed un giorno, negli enti locali sono 19 anni, 6 mesi ed un giorno; questo ovviamente prima della riforma Amato.

AGOSTINI. Signor Presidente, io ho sempre guardato al problema molto da lontano, perché da vicino non l'ho mai dovuto analizzare, neanche per la mia persona. Dalla lettura rapida dei documenti che ci sono stati consegnati mi sembra necessario però svolgere una maggiore e più approfondita indagine, perché ricongiunzione significa semplicemente che due spezzoni si debbono riunire in uno. Noi conosciamo nomi, cognomi e paternità dell'uno, un po' meno dell'altro. Quindi, approfondire la materia presso gli enti interessati potrebbe porre ognuno di noi nella condizione di capire qualcosa di più. Pertanto, l'intervento generoso e pronto da parte della Ragioneria mi sembra a questo punto un po' intempestivo, perché non siamo in possesso dei dati sufficienti e necessari.

Credo allora, signor Presidente, che la Commissione – così come accennava il Ragioniere generale – abbia il potere di acquisire ulteriori dati con riferimento ad un grosso problema, che è facile capire dove cominci mentre nessuno di noi è in grado di capire dove finisca. Io mi permetto allora di avanzare la proposta di rinviare per ora questo confronto, per poi in momenti successivi poterci esprimere in maniera più compiuta.

PRESIDENTE. Penso che sicuramente questo approfondimento sia giusto e necessario.

MARENCO. Signor Presidente, volevo fare alcune brevi domande. Quando parliamo di ricongiunzione, ci riferiamo a qualunque tipo, cioè anche a quella che concerne il servizio militare, il titolo di studio e così via?

MONORCHIO. No, in quei casi si tratta di riscatto.

MARENCO. Perché poi facciamo riferimento solo all'Inps? Questo problema esiste solo al suo interno?

MONORCHIO. No, vale in generale per qualsiasi gestione.

MARENCO. Mi risulta infatti che presso l'Inpdap vi sono casi ancor più gravi di arretrati e volevo sapere se la situazione è analoga a quella di altri enti privatizzati.

PRESIDENTE. La questione riguarda l'intero universo previdenziale. Laddove si parla di Inps, occorre far riferimento a tutto il sistema previdenziale.

MARENCO. Per quanto concerne il contributo che paga il dipendente, se lo paga subito, questo determina un certo effetto; ma se lo paga a distanza di anni, cosa succede? Ci rimette l'ente?

MONORCHIO. Deve considerarsi una rivalutazione nel sistema rateizzato.

DUILIO. Signor Presidente, più che una domanda vorrei fare qualche affermazione dicendo innanzitutto che mi sembra che siamo nel «campo delle 100 pertiche»; intanto per una questione di ordine normativo che credo competa a noi, come Commissione, e al Parlamento più in generale. La difficoltà di colloquio tra i fondi pensionistici, che è dovuta a condizioni di partenza molto differenziate, comporta evidentemente, alla fine, una contraddizione tra un problema sociale, relativo al fatto che ci sono persone che hanno lavorato per 35 o 40 anni e che hanno diritto ad avere la pensione, o addirittura che, come nel caso drammatico prima citato, muoiono senza poterne usufruire, e un dato di fatto rappresentato da una storia contributiva e professionale che, se non viene affrontata sul piano normativo in termini rinnovati, non consente più di uscir fuori dalla situazione difficile che si è andata consolidando.

Le soluzioni possono essere molto diverse tra di loro. In ogni caso, è bene acclarare il principio che comunque il lavoratore deve avere una pensione dignitosa, sufficiente per farlo vivere in modo adeguato per un paese civile.

Voglio allora dire che ritengo meritorio il lavoro fatto dalla Ragioneria generale dello Stato. Io ringrazio il dottor Monorchio e il dottor Massicci per il loro contributo, anche se il problema resta nostro ed è di altra natura. È il Parlamento che deve chiedersi attraverso quale iniziativa legislativa vuole mettere ordine in questo campo nel quale indubbiamente ci sono ingiustizie clamorose che non possono essere semplice oggetto di dichiarazioni propagandistiche. Ricordo in tal senso che l'intera materia sta per essere affrontata presso la Commissione lavoro della Camera, dove sono state depositate alcune proposte di legge che riguardano proprio la materia che noi abbiamo qui discusso.

PRESIDENTE. Mi pare che non sia una domanda, perché è un punto di metodo condiviso da me e dai nostri ospiti.

Vorrei soltanto aggiungere che, sia per la ricongiunzione, sia per la totalizzazione, si prende atto della diversità di regimi perché, se questi ul-

timi fossero uniformi, sicuramente non ci porremmo il problema. Quindi, nella totalizzazione, i contributi restano nelle diverse gestioni e gli spezzoni di pensione si calcolano in base ai regimi di quella specifica gestione. È ovvio che, restando all'interno delle gestioni, tutte queste differenze, che pure rendono complicata la questione, vengono conservate.

In effetti, nella ricongiunzione, dove si applica un certo metodo di unificazione delle posizioni, si pone il problema che deriva dalle diversità di trattamenti di regime. A mio parere è comprensibile che il lavoratore si avvantaggi da questa ricongiunzione. C'è proprio questo elemento di differenziazione non tanto nelle regole di computo del trattamento, ma rispetto all'accesso al pensionamento per anzianità. Quando le regole sono differenziate il raffronto si complica.

MICHIELON. E dopo 40 anni?

MASSICCI. Lei sta avanzando una proposta. Però, se uno pensa di ricongiungere perché una gestione gli dà la possibilità di anticipare il trattamento pensionistico, procederà a questa ricongiunzione dove essa gli viene facilitata.

In altre parole, non è solo un problema di computo e di attribuzione ad una gestione, per quanto ad essa compete, del costo dell'importo della pensione: il problema è se fa anticipare la ricongiunzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, dispongo che questo aggiornamento della valutazione finanziaria relativa alla proposta di passaggio dalla ricongiunzione alla totalizzazione dei contributi che ci è stato fornito dal dottor Monorchio sia allegato al Resoconto della seduta per una migliore comprensione dei nostri discorsi (*V. Allegato*).

Inoltre, se i colleghi sono d'accordo, possiamo richiedere agli Enti previdenziali, così come ha suggerito il senatore Agostini, informazioni sulle ricongiunzioni che interessano i vari Enti, sia in entrata che in uscita.

Colgo l'occasione della disponibilità manifestata dal dottor Monorchio, Ragioniere generale dello Stato, e dal dottor Massicci, dirigente generale, per chiedere loro se è possibile sapere, in percentuale, quanta parte riguarda gli Enti privatizzati e quanta parte riguarda gli Enti pubblici di previdenza. Comprendo che si tratta di un unico universo, ma è altrettanto comprensibile la nostra esigenza di conoscere i dati così disaggregati. In fondo, le Casse previdenziali private hanno una loro finanza che poi, nei fatti, non si confonde con quella dello Stato, perché hanno loro entrate e loro uscite.

Ringrazio ancora una volta il dottor Monorchio e il dottor Massicci per il contributo che hanno assicurato ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'odierna audizione.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

1. Rispetto alla quantificazione già prodotta, con la presente si tiene conto dell'aggiornamento dei dati forniti dall'INPS, a seguito di una più analitica elaborazione effettuata dall'Istituto.

2. Attualmente è registrato all'INPS un flusso annuo di domande accolte di ricongiunzione presso il medesimo Istituto pari a circa 35.000 e dall'INPS verso l'esterno pari a circa 162.000.

3. A tal proposito ciò che rileva per la finanza pubblica è l'ammontare dei versamenti effettuati dai singoli richiedenti a titolo di ricongiunzione onerosa (derivante dall'applicazione del cosiddetto coefficiente di riserva matematica). Sostanzialmente non rileva, invece, il trasferimento di contributi (rivalutati) da un ente all'altro, manifestandosi, questa, come una partita interna alla Pubblica amministrazione.

4. Con riferimento, quindi, ai versamenti effettuati dai singoli sempre in conformità ai dati aggiornati dell'INPS emerge che nei bilanci dell'Istituto si è registrata mediamente per gli ultimi 5 anni un'entrata derivante dal versamento delle quote di riserva matematica per ricongiunzioni pari a circa 200 miliardi su base annua. Dai dati amministrativi risulterebbe che tale ammontare corrisponde ad un periodo medio di rateazione pari a circa cinque anni.

5. Sulla base di tali elementi, considerato che il predetto ammontare è riferibile a circa 35.000 domande annue di ricongiunzione presso l'INPS e che almeno altre 160.000 sono effettuate presso altri enti, dal venire meno dell'onerosità della ricongiunzione conseguirebbero minori introiti a regime per circa 1.100 miliardi su base annua ($200 \text{ miliardi} + (200 / 35.000) \times 162.000$).

6. A tale maggior onere occorre comunque aggiungere quello derivante da un incremento della propensione a ricorrere all'istituto, per effetto del venire meno dell'onerosità della ricongiunzione. Il suddetto onere si manifesta sia in termini di maggior importo delle pensioni erogate (sarebbero recuperati gratuitamente tutte le frazioni di attività lavorativa, incrementando l'anzianità contributiva al pensionamento) sia in termini di anticipo al pensionamento (il maggior recupero di anzianità contributiva porterebbe ad un anticipo nella maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento).

7. Nell'ipotesi che la totalizzazione comporti il coinvolgimento di un'ulteriore platea di soggetti pari a circa il 50 per cento di quella interessata dalla ricongiunzione, i maggiori costi sulla finanza pubblica, ipotizzando che la metà dei soggetti usufruisca di un anticipo medio del trattamento di 1 anno e la restante parte di un incremento pensionistico assumendo un recupero di 2 anni di anzianità, sono così valutabili su base annua: $40.000 \times \text{lire } 25 \text{ milioni (anticipo di un anno)} + 40.000 \times \text{lire } 1,4 \text{ milioni (incremento di importo)} = \text{lire } 1.000 \text{ miliardi} + \text{lire } 60 \text{ miliardi}$. Va da sè che l'ultima componente dell'onere ha un andamento cumulativo, con lo stratificarsi delle successive generazioni.

